Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1842.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato e di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 2603

1962

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567.
Norme in materia di affitto di fondi rustici . . Pag. 2605

LEGGE 29 giugno 1962, n. 568.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962-63 . . . . Pag. 2607

LEGGE 29 giugno 1962, n. 569.
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione . . . . Pag. 2607

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1962, n. 570.
Proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il «jet-fuel JU4» ed il «cherosene» destinati all'Amministrazione della difesa . . . . Pag. 2607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 571.
Approvazione di talune modifiche allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» . . . . Pag. 2608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1962, n. 572.
Riduzione delle aliquote dei canoni dovuti dalle rivendite di generi di monopolio . . . . Pag. 2609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 573.
Inclusione dell'abitato di San Vito Romano fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 2609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962, n. 574.
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina . . . . . . Pag. 2609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962, n. 575.
Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta . . . . . . Pag. 2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1962, n. 576.
Approvazione del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione . . . . Pag. 2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 577.
Ulteriore riduzione daziaria per le merci di provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti . . . . Pag. 2612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 578.
Proroga dal 1° al 30 giugno 1962, delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962 Pag. 2617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962, n. 579.
Erezione in ente morale della Fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », con sede in Roma. Pag. 2618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 580.
Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso, con sede in Olevano Lomellina (Pavia), ad acquistare uno stabile. Pag. 2618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 581.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Istituto Santa Maria della Porta » detta anche « Istituto Antonio Mele Tarantini », con sede in Lecce Pag. 2618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 582.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ad acquistare un'autorimessa. Pag. 2618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1961.
Tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile Pag. 2618

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1962.
Sostituzione di un componente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra. Pag. 2619

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.
Variazione, iscrizione e radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri Pag. 2619

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Modifica alla tabella « A Import » Pag. 2620

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Modifica alla tabella « B Import » . Pag. 2620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 2621

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 2621

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 2621

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2621

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2621

Ministero del tesoro: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . . . Pag. 2621

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità Pag. 2622

Ufficio medico provinciale di Piacenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza. Pag. 2624

Ufficio medico provinciale di Modena: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena . . Pag. 2624

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 30 GIUGNO 1962:

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Approvazione di nuovi modelli dei registri degli ufficiali giudiziari.

(3710)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 30 GIUGNO 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1962, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3443)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 30 GIUGNO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **« Motta » Società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Premi sorteggiati l'8 giugno 1962. — **Camerano e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1962. — **Società per azioni Immobiliare VE.VI., in Torino:** Rimborso prestito obbligazionario. — **Società per azioni S.A.V.I.M.A. Società Anonima Vendita Immobili Mediazioni Amministrazioni, in Torino:** Rimborso prestito obbligazionario. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1962. — **Flamina, società per azioni, in Milano:** Estrazione di premi. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1962. — **Iris Novità - Industrie Riunite Italiane Stoffe Novità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1961. — **Società per azioni Tessab - Tessuti confezioni abbigliamento, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Officine elettromeccaniche Puglioli, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1962. — **Odino Valpergaitaleuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1962. — **Società per azioni G. Odino e C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1962. — **Società immobiliare S. Trinita, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1962. — **F.O.B. - Fonderie Officine Bergamasche, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1962. — **Società per azioni Commerciale industriale veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1962.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1842.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato e di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Universita degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Pisa il 15 luglio 1961 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Art. 2.

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, nella tabella *D)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell'art. 1 (sub - art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 58. — VILLA

Repertorio n. 412

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la sezione di lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Pisa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961) il giorno quindici (15) del mese di luglio in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico Amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

Faedo prof. Alessandro, professore universitario, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualità di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 21 giugno 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *a*);

Mancini prof. Guido, professore universitario, nato a Campobasso il 22 febbraio 1918, domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa, con deliberazione in data 14 luglio 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *b*).

I predetti comparenti della cui identità personale, piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la sezione di lingua e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Pisa sarà istituito un posto di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga di versare all'Università degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.000.000 (tremilioni) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Consorzio interprovinciale universitario verserà annualmente all'Università medesima, la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La predetta convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Università di Pisa del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterrà automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della Cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga inoltre a versare alla Università degli studi di Pisa oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente la suddetta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 7.

L'Università degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della Cattedra nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Pisa verserà altresì annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti su indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due, di cui cinque pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volontà da loro manifestata e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to Alessandro Faedo n.n.
F.to Guido Mancini n.n.
F.to Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante

Registrato a Pisa il 17 luglio 1961 al n. 122, vol. 230, Mod. I, Esatte lire seicentotrenta.

Il V Direttore Capo Ufficio
F.to Scopelliti Antonino

Repertorio n. 413.

Istituzione di due posti di assistente di ruolo convenzionati per la sezione di lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio per l'Università degli studi di Pisa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961) e questo di quindici (15) del mese di luglio in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti, 8.

Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664 e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni mi sono comparsi personalmente i signori:

Faedo prof. Alessandro, professore universitario, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualità di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 21 giugno 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *a*);

Mancini prof. Guido, professore universitario, nato a Campobasso il 22 febbraio 1918, domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa, con deliberazione in data 14 luglio 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *b*).

I predetti comparenti della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la sezione di lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Pisa, saranno istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga di versare, all'Università degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento dei posti di ruolo, di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina dei titolari dei posti stessi, la somma complessiva di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista per due posti di assistente di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo, disposte dallo Stato, la somma complessiva di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per i due posti di assistente di ruolo, il Consorzio interprovinciale universitario, verserà annualmente all'Università medesima, la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La predetta convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Pisa, dei singoli due assistenti di ruolo e si riterrà automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti i due posti si intenderanno senz'altro soppressi, ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 6.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Pisa, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti la ulteriore somma complessiva di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 7.

L'Università degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai titolari dei posti nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Pisa, verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, direttore amministrativo, ha ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due, di cui cinque pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to Alessandro Faedo n.n.
F.to Guido Mancini n.n.
F.to Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante

Registrato a Pisa il 17 luglio 1961 al n. 123, vol. 230, Mod. I, Esatte L. seicentotrenta.

Il V Direttore Capo Ufficio
F.to Scopelliti Antonino

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567.
Norme in materia di affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere determinato e corrisposto in una quantità dei principali prodotti del fondo, salvo che la varietà di questi sia tale da non consentire una graduazione di importanza, o in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti stessi.

Il canone potrà essere inoltre determinato e corrisposto, secondo usi locali vigenti, o in denaro senza riferimento al prezzo dei prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso.

La misura del canone annuale, comunque sia la durata del contratto, deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, con le modificazioni disposte dalla presente legge.

Art. 2.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, è composta:

del capo dell'Ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

di due rappresentanti dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;

di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

di due esperti in materia agraria designati uno dalle Organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle Organizzazioni degli affittuari.

La Commissione è nominata dal prefetto, coi criteri di cui all'articolo 5 della presente legge, ed è presieduta dallo stesso o da un vice prefetto da lui delegato.

Il prefetto può delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'Ispettorato agrario o al rappresentante di questi.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3.

Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio della annata agraria e per il biennio successivo, la tabelle dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi ».

Art. 4.

Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali, che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro i quali dovrà operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario sulla base della media dei danni verificatisi.

Art. 5.

E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato, e composta di due esperti, di quattro rappresentanti dei proprietari con terre affittate e di quattro rappresentanti degli affittuari.

I componenti di detta Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione centrale è competente:

a) a stabilire le direttive alle quali devono attenersi le Commissioni tecniche provinciali richiamate nel precedente articolo 1, comma terzo;

b) a riesaminare e modificare le deliberazioni di dette Commissioni provinciali in caso di ricorso che sia presentato da parte dell'Ispettorato agrario compartimentale a norma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321;

c) a sostituirsi alle stesse Commissioni tecniche qualora queste non deliberino le tabelle dell'equo canone entro il termine previsto dai precedenti articoli.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale.

Art. 6.

Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate.

Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati, e la Commissione tecnica provinciale dovrà contenere le sue determinazioni in modo che per effetto di tale abrogazione non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve in ogni caso le condizioni dei contratti individuali più favorevoli per l'affittuario.

Art. 7.

Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che durante il corso del contratto, entro i limiti determinati dalla Commissione tecnica provinciale a norma dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire, durante il biennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata del Tribunale per l'equo canone, la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti.

Art. 8.

L'affittuario può in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma primo dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni.

Art. 10.

Si presumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto.

Art. 11.

Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimetro di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

Art. 12.

La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.

Art. 13.

Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria, a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.

Art. 14.

L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.

L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.

Art. 15.

Il giudizio sulle controversie relative alla applicazione della presente legge è di competenza del Tribunale, sezione specializzata per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici.

Contro le sentenze del Tribunale è ammesso appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o in mancanza di quello di un anno dal deposito, alle sezioni specializzate della Corte d'appello per le controversie agrarie relative all'affitto dei fondi rustici.

Contro le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi del Codice di procedura civile.

Avverso le sentenze del Tribunale, che non siano passate in giudicato all'entrata in vigore della presente legge, può essere proposto appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore stessa; nel caso che già sia stato proposto ricorso per Cassazione, la cancelleria della Corte d'appello richiederà d'ufficio la rimessione del fascicolo.

Tutti gli atti e i documenti relativi alle controversie di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta di bollo e registro.

Art. 16.

Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.

Art. 17.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'articolo 3, per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 3, dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone attualmente esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Art. 18.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 giugno 1962, n. 568.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1962, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1962-63 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1962.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 29 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 giugno 1962, n. 569.

Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data del 30 giugno 1962, prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963.

Art. 2.

Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa, fino a tale data.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1962, n. 570.

Proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JU4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa ;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina;

Visto il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 768, che proroga al 30 giugno 1962 l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia del menzionato decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, con l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, e con il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 768, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1964, ferme restando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste, per il prodotto denominato « cherosene » destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, e, per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 » pure destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 571.

Approvazione di talune modifiche allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

Visto l'art. 10, secondo comma, lett. *b*) dello statuto 1° agosto 1959, n. 731;
medesimo;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto nella riunione del 22 settembre 1960;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni, di seguito indicate, allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731.

Art. 7. — L'articolo è sostituito con il seguente: « Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) 2 consiglieri per ciascuna circoscrizione di Associazione regionale di stampa con più di venti giornalisti aventi diritto al voto e un consigliere per quelle con un numero inferiore di giornalisti predetti, nonchè un consigliere per ogni gruppo non inferiore a centocinquanta giornalisti aventi diritto al voto, designati mediante elezione nelle singole circoscrizioni associative;

b) cinque giornalisti professionisti designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana, due dei quali su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione con maggior numero di giornalisti iscritti all'Istituto e uno su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione seconda per numero di iscritti all'Istituto;

c) due giornalisti titolari di pensione intera, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana;

d) due rappresentanti degli editori, designati dalla Federazione italiana editori giornali;

e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le designazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 8. — L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito con il seguente: « L'elenco dei giornalisti votanti è trasmesso dall'Istituto alle Associazioni regionali di stampa, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni: esso ha effetto anche per la determinazione del numero dei consiglieri designandi in ciascuna circoscrizione, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7 ».

Art. 13. — L'articolo è sostituito con il seguente: « Il Comitato esecutivo è così composto:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il vice-presidente dell'Istituto;

c) sei consiglieri giornalisti, dei quali due tra i designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana. Uno di tali designati deve essere proposto, per il tramite del Consiglio predetto, dal Consiglio direttivo dell'Associazione regionale di stampa avente il maggior numero di giornalisti iscritti all'Istituto;

d) un rappresentante della Federazione italiana editori giornali;

e) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione ».

Art. 24. — All'articolo è aggiunto il seguente comma: « Nei casi di variazioni — per modifica statutaria — del numero dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del pre-

cedente art. 7, si applica l'ultimo comma del precedente art. 9, ed il Consiglio di amministrazione provvederà, entro 60 giorni dalla data della riforma statutaria, ad indire le elezioni suppletive nelle circoscrizioni dove essa variazione ha effetto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1962, n. 572.

Riduzione delle aliquote dei canoni dovuti dalle rivendite di generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;
Visto l'art 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di Monopoli;
Ritenuta la necessità di modificare la scala graduale dei canoni dovuti dalle rivendite di generi di Monopolio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è così modificata:

da	L. 400.001	a L.	500.000	il	12%
»	500.001	»	1.000.000	»	15%
»	1.000.001	»	2.000.000	»	19%
»	2.000.001	»	3.000.000	»	22%
oltre »	3.000.000		.	»	24%

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'art. 1 avrà applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 573.

Inclusione dell'abitato di San Vito Romano fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 480, emesso nell'adunanza del 13 marzo 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Vito Romano, in provincia di Roma, limitatamente alla zona denominata Torricella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962, n. 574.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;
Visto l'atto del 30 novembre 1961 del notaio Rosario Picciotto di Messina (Repertorio n. 15131), con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina e ne è stato approvato lo statuto;
Visto l'atto del 23 febbraio 1962 del predetto notaio (repertorio n. 15344) con il quale sono state apportate modifiche allo statuto del cennato Consorzio;
Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962, n. 575.

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio Gaetano D'Alessio di Caiazzo, del 30 agosto 1961, n. 4906 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'atto del 9 aprile 1962 del predetto notaio (repertorio n. 5613), con il quale sono state apportate modifiche allo statuto del cennato Consorzio;

Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1962, n. 576.

Approvazione del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 15. — VILLA

Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione

Art. 1.

La Scuola superiore della pubblica Amministrazione adempie ai seguenti compiti:

a) organizza i corsi di cui all'art. 150 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

b) promuove e compie studi e ricerche per il miglioramento tecnico amministrativo delle Amministrazioni dello Stato e, in particolare, per il perfezionamento dei metodi di selezione e formazione del personale;

c) sovrintende agli istituti e alle scuole per il personale organizzate presso Amministrazioni dello Stato e ne coordina le attività.

La Scuola ha sede nell'ex palazzo reale di Caserta.

Art. 2.

Sono organi della Scuola superiore della pubblica Amministrazione:

a) il Consiglio direttivo;

b) il direttore;

c) il Comitato tecnico.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) dal direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione;

b) da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un avvocato dello Stato, rispettivamente designati dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;

c) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, proposto dal Ministro per il tesoro;

d) da un rappresentante della Direzione generale della istruzione universitaria, proposto dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) da tre rappresentanti di diverse Amministrazioni centrali dello Stato;

f) da tre professori universitari titolari di cattedre di materie giuridiche, economiche e tecniche;

g) da tre esperti di grandi organizzazioni economiche pubbliche o private.

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed è presieduto dal direttore della Scuola superiore.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; possono essere confermati, purchè alla scadenza del quinquennio si assicuri il rinnovo di almeno otto membri.

Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio negli uffici della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente, o su domanda di almeno cinque membri.

I membri estranei all'Amministrazione dello Stato, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze del Consiglio, hanno diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo delibera sui seguenti oggetti:

1) le proposte annuali relative alla previsione della spesa;

2) le proposte di determinazione della variazione del contingente numerico del personale degli uffici della Scuola e degli assistenti;

3) i regolamenti interni;

4) la scelta dei docenti nei corsi che vengono organizzati direttamente dalla Scuola;

5) i corsi da attuarsi dalla Scuola, direttamente, o avvalendosi della collaborazione delle Università, dei Ministeri, e degli Enti e Istituti di cui all'articolo 150, ultimo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) le questioni concernenti il coordinamento dell'attività degli Istituti, delle Scuole e dei corsi per il personale organizzati presso le singole Amministrazioni dello Stato;

7) in genere, tutte le questioni riguardanti l'ordinamento didattico e amministrativo della Scuola e tutto ciò che il direttore della Scuola ritiene di sottoporre ad esso.

Art. 6.

Il direttore della Scuola è nominato con decreto del presidente del Consiglio fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata.

L'incarico di direttore della Scuola dura tre anni e può essere prorogato per altri tre anni. Per la durata dell'incarico il direttore della Scuola, se impiegato civile dello Stato, è collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il direttore assicura il funzionamento della Scuola, presiede il Consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti necessari per attuare le sue deliberazioni; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'impegno e alla erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della Scuola, e stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi deliberati dal Consiglio direttivo.

Art. 7.

Il Comitato tecnico è composto dal direttore della Scuola che lo presiede e da quattro docenti della Scuola, di cui almeno due impiegati civili dello Stato.

I membri del Comitato tecnico sono prescelti dal Consiglio direttivo e durano in carica un anno.

Il Comitato tecnico elabora i programmi dei corsi, propone al Consiglio direttivo il conferimento di incarichi di insegnamento, promuove studi e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Il Comitato tecnico può invitare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo nelle materie di rispettiva competenza, i capi del personale dei vari Ministeri.

Art. 8.

Agli uffici della Scuola sono comandati, nel limite di cinque unità, impiegati dello Stato della carriera direttiva con qualifica non superiore a ispettore generale.

La Scuola per il funzionamento dei propri uffici si avvale, altresì, di personale delle altre carriere, nella posizione di comando.

Art. 9.

Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante impiegati dello Stato e professori titolari di Università comandati presso la Scuola superiore.

Gli incarichi di insegnamento e di ricerca sono affidati a professori universitari di ruolo, a liberi docenti, a magistrati e ad impiegati civili dello Stato, nonchè ad estranei alle Amministrazioni dello Stato che abbiano particolare competenza tecnica notoriamente riconosciuta, secondo le norme vigenti.

Per lo svolgimento delle funzioni di assistente, presso la Scuola superiore, possono essere comandati, entro i limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, assistenti universitari e impiegati civili della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 10.

Il compenso per l'incarico di insegnamento nei corsi attuati dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione è fissato secondo le norme vigenti per gli incarichi di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

Il compenso per l'incarico di studi e di ricerche è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I corsi di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per direttore di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione, sono, di regola, attuati presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

I corsi di formazione sono obbligatori per tutti gli impiegati di prima nomina ed hanno la durata non inferiore ai tre mesi.

I partecipanti ai corsi attuati dalla Scuola, di regola, sono ospitati dalla stessa come convittori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Scuola può anche avvalersi delle Università, dei Ministeri, degli Enti pubblici, degli Istituti ed Enti culturali.

Art. 12.

I corsi richiesti dalle singole Amministrazioni sono, di regola, organizzati presso le stesse; in particolare quelli di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.

Art. 13.

Le Amministrazioni che intendono organizzare propri corsi debbono, entro il 30 giugno di ciascun anno, farne proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicando i docenti, i tipi dei corsi, la durata di essi, i programmi di studi e le sedi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio direttivo della Scuola, autorizza i corsi che possono svolgersi presso le Amministrazioni richiedenti.

Art. 14.

Sono ammessi a frequentare i corsi gli impiegati di ruolo dello Stato in attività di servizio che rientrano nelle categorie previste per ciascun tipo di corso.

Non possono essere ammessi a frequentare i corsi gli impiegati sospesi ai sensi degli artt. 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, come aggregati, anche i dipendenti di enti pubblici.

Art. 15.

Per l'attuazione dei corsi di formazione le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Scuola superiore la data di assunzione dei vincitori dei concorsi a posti della carriera direttiva.

La Scuola superiore comunica alle Amministrazioni dello Stato i corsi che essa attua almeno 30 giorni prima del loro inizio, indicando il numero dei posti, l'assegnazione del numero di questi a ciascun ministero, il programma e la durata di ciascun corso.

Nei limiti dei posti assegnati, le Amministrazioni dello Stato provvedono all'ammissione degli interessati ai corsi facoltativi, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'art. 151 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Durante la frequenza dei corsi l'impiegato è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Al termine dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad un esame, costituito da una o più prove scritte e da un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso. Per ogni prova scritta e per il colloquio è attribuito al partecipante un punteggio espresso in trentesimi.

Ad ogni partecipante ai corsi di aggiornamento è affidata una indagine tecnica da compiere presso una Amministrazione centrale o periferica, al fine di studiare il perfezionamento dei metodi amministrativi e di proporre miglioramenti nel funzionamento dei servizi. Sulla relazione presentata dal partecipante alla fine del corso è espresso dalla Commissione di esami un giudizio motivato con l'assegnazione di un punteggio espresso in trentesimi.

L'esito del corso è comunicato all'impiegato e alla Amministrazione di appartenenza. L'esito del corso è ritenuto non favorevole e non è valutato ai fini dell'art. 151, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, se il punteggio riportato dal partecipante è inferiore ai diciotto trentesimi.

Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri e sono nominate dal Consiglio direttivo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 giugno 1962, n. 577.

Ulteriore riduzione daziaria per le merci di provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

I dazi applicati al 1° gennaio 1957, che, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, 28 giugno 1960, n. 588, 24 dicembre 1960, n. 1585 e 21 dicembre 1961, n. 1339, furono ridotti complessivamente del 40%, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, ad eccezione dei dazi relativi ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, che si applicano nella misura indicata a fianco di ciascuna voce, e fatte salve altresì le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nel precedente art. 1, le spedizioni debbono essere accompagnate dal « certificato di circolazione delle merci », rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alle decisioni adottate il 28 giugno 1960 e il 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunità Economica Europea, riprodotte in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.

Art. 3.

La riduzione del 10% di cui all'art. 1 non si applica per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

della Comunità europea dell'energia atomica, nonchè per i prodotti compresi nei Capitoli e voci della tariffa doganale sottoelencati, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore, fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste:

Voci 05.04, 05.15, 13.03-*B*, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.07, 15.12, 15.13, 15.17, 17.01, 17.02, 17.03, 17.05, 22.04, 22.05, 22.08, 22.09-*A*, 28.15-*B*, 28.19-*A*, 28.27, 28.30-*A* VII-*a*, 28.35-*A*-III-*a*, 28.41-*B*-II-*a*, 28.47-*B*-I-*c*, 28.47-*B*-I-*d*, 28.55-*C*-I, 32.07-*A*-V-*a*, 45.01, 50.02-*A*, 50.02-*B*, 50.04-*A*, 50.04-*B*, 50.07-*A*, 50.08, 50.09-*A*-I, 50.09-*A*-II, 50.09-*B*, 50.09-*C*-I, 50.09-*C*-II, 59.17-*B*-I-*a*, 61.06-*B*-I-*b*, 78.02, 78.03, 78.04-*A*-I, 78.04-*A*-II, 78.04-*B*, 78.05-*A*-I, 78.05-*A*-II, 78.05-*B*, 79.02-*A*, 79.02-*B*, 79.03-*A*, 79.03-*B*-II, 85.04-*A*, 85.04-*C*-II-*c*-1, 85.23-*B*-I-*a*-1, 85.23-*B*-I-*a*-2, 93.07-*B*-II-*a*-2-*aa*-*alfa*;

Capitoli dall'1 al 4 compresi, dal 6 all'8 compresi, dal 10 al 12 compresi, 16, 20 e 23, ad eccezione delle voci rientranti in detti Capitoli ed elencati nell'annessa tabella.

Art. 4.

Per le merci importate nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 3 rimane applicabile, fino alle eventuali scadenze per le stesse previste, il regime daziario in vigore, qualora questo risulti inferiore a quello applicato al 1° gennaio 1957 e ridotto secondo le norme del presente decreto.

Art. 5.

Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei, associati alla Comunità Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 3 a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino a uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunità.

Art. 6.

I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1962.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 14. — VILLA

TABELLA

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
01.01-*A*-III	13 —
01.01-*B*-1-*b*	8,40
01.01-*B*-II	8,40
01.01-*C*	14,30
ex 01.02-*A*-II-*b*-1	10,40 (1)
ex 01.02-*A*-II-*b*-2	10,40 (1)
ex 01.02-*A*-II-*b*-3	10,40 (1)
ex 01.02-*B*	10,40 (1)
01.03-*B*-II	6,50
01.04-*A*-I-*b*	10,40
01.04-*A*-II-*b*	10,40
01.04-*B*-II	6,50
01.06-*A*-II	6,50
01.06-*B*-I-*a*-2	5,80
01.06-*B*-I-*b*-2	6,50
01.06-*B*-II-*b*	6,50
01.06-*C*-I-*b*	6,50
01.06-C-II-*b*	6,50
01.06-*C*-III-*b*	6,50
01.06-*C*-IV	6,50
01.06-*C*-VII	11,70
02.01-*A*-I	11,70
ex 02.01-*A*-II	11,70 (2)
02.01-*A*-IV-*a*	11,70
02.01-*B*-I-*a*	11,70
02.01-*B*-I-*b*	9,70
ex 02.01-*B*-II-*a*	11,70 (3)
ex 02.01-*B*-II-*b*	9,70 (3)
02.01-*B*-III-*a*	11,70
02.01-*B*-III-*b*	9,70
02.04-*A*-I-*b*-1	11,70
02.04-*A*-I-*b*-2	9,70
02.04-*A*-II-*b*-1	11,70
02.04-*A*-II-*b*-2	9,70
02.04-*B*-II-*a*	11,70
02.04-*B*-II-*b*	9,70
02.04-*C*-I	6,50
02.04-*C*-II-*a*	11,70
02.04-C-II-*b*	9,70
02.06-*A*	14,30
ex 02.06-*C*	14,30 (4)
03.01-*A*-I-*a*-2	5,80
03.01-*A*-I-*b*-4	5,80
03.01-*A*-I-*b*-5	11,70
03.01-*A*-II-*b*	5,80
03.01-*A*-II-*d*	11,70
03.01-*A*-II-*e*	11,70
03.01-*B*-I-*a*-1-*cc*	11,70
03.01-*B*-I-*a*-2-*cc*	11,70
03.01-*B*-I-*b*-3	11,70
03.01-*B*-I-*c*-3	11,70
03.01-*B*-II-*b*	11,70

(1) Diversi da quelli destinati alla macellazione.
(2) Delle specie diverse da quelle domestiche.
(3) Diverse da quelle bovina e suina, domestiche.
(4) Diverse dalle carni o frattaglie delle specie suina e bovina, domestiche.

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
03.01-*C*-I-*b*	5,80
03.01-*C*-I-*c*	11,70
03.01-*C*-II	11,70
03.02-*A*-I-*a*-1	17,50
03.02-*A*-I-*a*-2-*aa*-*beta*	2,60
03.02-*A*-I-*a*-2-*bb*-*beta*	11,70
03.02-*A*-I-*b*-1	17,50
03.02-*A*-I-*c*-1-*aa*	7,10
03.02-*A*-I-*c*-1-*bb*	6,50
03.02-*A*-I-*c*-1-*cc*	17,50
03.02-*A*-I-*c*-1-*dd*	14,30
03.02-*A*-I-*c*-1-*ee*	17,50
03.02-*A*-I-*c*-2-*aa*-*beta*	3,20
03.02-*A*-I-*c*-2-*bb*	7,10
03.02-*A*-I-*c*-2-*cc*-*beta*	6,50
03.02-*A*-I-*c*-2-*dd*-*beta*	11,70
03.02-*A*-II-*a*-1	17,50
03.02-*A*-II-*b*-1-*aa*	6,50
03.02-*A*-II-*b*-1-*bb*	14,30
03.02-*A*-II-*b*-1-*cc*	17,50
03.02-*A*-II-*b* 2-*aa*-*beta*	2,60
03.02-*A*-II-*b*-2-*bb*-*beta*	3,20
03.02-*A*-II-*b*-2-*cc*-*beta*	6,50
03.02-*A*-II-*b*-2-*dd*-*beta*	11,70
03.02-*B*-I-*a*	17,50
03.02-*B*-I-*b*	2,60
03.02-*B*-II-*a*-1	6,50
03.02-*B*-II-*a*-2	14,30
03.02-*B*-II-*a*-3	17,50
03.02-*B*-II.*b*-2	3,20
03.02-*B*-II-*b*-3	6,50
03.02-*B*-II-*b*-4	11,70
03.02-*C*-I-*a*-1	6,50
03.02-*C*-I-*a*-2	17,50
03.02-*C*-I-*a*-3	17,50
03.02-*C*-I-*b*-1	2,60
03.02-*C*-I-*b*-3	3,20
03.02-*C*-I-*b*-4	6,50
03.02-*C*-I-*b*-5	11,70
03.02-*C*-II-*a*	17,50
03.02-*C*-II-*b*	17,50
03.03-*A*-I-*a*-1	11,70
03.03-*A*-I-*a*-2-*bb*	11,70
03.03-*A*-I-*a*-2-*cc*	10,40
03.03-*A*-I-*b*-1	11,70
03.03-*A*-I-*b*-2-*bb*	11,70
03.03-*A*-I-*b*-2-*cc*	10,40
03.03-*A*-II-*a*-1	5,80
03.03-*A*-II-*a*-2	11,70
03.03-*A*-II-*b*-2	11,70
03.03-*A*-II-*b*-3	10,40
03.03-*A*-III-*a*	11,70
03.03-*A*-III-*b*-2	11,70
03.03-*A*-III-*b*-3	10,40
03.03-*B*-I-*a*-1	11,70
03.03-*B*-I-*a*-2-*bb*	11,70
03.03-*B*-I-*b*-1	11,70
03.03-*B*-I-*b*-2-*bb*	11,70

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
03.03-*B*-II-*a*	11,70
03.03-*B*-II-*b*-2	11,70
03.03-*B*-II-*b*-3	7,80
03.03-*B*-III-*a*-1	11,70
03.03-*B*-III-*a*-2-*aa*	11,70
03.03-*B*-III-*a*-2-*bb*	5,80
03.03-*B*-III-*b*-1-*aa*	11,70
03.03-*B*-III-*b*-1-*bb*-*beta*	11,70
03.03-*B*-III-*b*-1-*bb*-*gamma*	7,80
03.03-*B*-III-*b*-2-*aa*	11,70
03.03-*B*-III-*b*-2-*bb*-*alfa*	11,70
03.03-*B*-III-*b*-2-*bb*-*beta*	5,80
06.02-*A*-I	5,80
06.02-*A*-II	5,80
06.02-*B*	7,80
06.02-*C*-I-*a*	2,60
06.02-*C*-I-*c*	5,80
06.02-*C*-I-*d*	5,80
06.02-*C*-II	5,80
06.04-*A*-I	5,80
06.04-*A*-II	5,80
06.04-*B*-I	7,80
06.04-*B*-II	7,80
06.04-*C*	7,80
09.01-*A*-I-*a*	42,20 per kg. netto
09.01-*A*-I-*b*	65 — per kg. netto
09.01-*A*-II-*a*	65 — per kg. netto
09.01-*A*-II-*b*	91 — per kg. netto
09.01-*B*-I-*a*	42,20 per kg. netto
09.01-*B*-I-*b*	65 — per kg. netto
09.01-*B*-II-*a*	65 — per kg. netto
09.01-*B*-II-*b*	91 — per kg. netto
09.01-*C*-I	65 per kg. netto
09.01-*C*-II	91 — per kg. netto
09.02-*A*-I	32,50 col dazio minimo di lire 292,50 per kg. netto
09.02-*A*-II	325 — per kg. netto oppure 32,50 % col dazio minimo di lire 292,50 per kg. netto
09.02-*B*	325 — per kg. netto oppure 32,50 % col dazio minimo di lire 292,50 per kg. netto
09.04-*A*-I	325 — per kg. netto oppure 39 % col dazio minimo di lire 195 per kg. netto
09.04-*A*-II-*a*	26 —
09.04-*A*-II-*b*-1	26 —
09.04-*A*-II-*b*-2	325 — per kg. netto oppure 45,50 % col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.04-*A*-II-*c*-1	26 —

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
09.04-*A*-II-*c*-2	325 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.04-*B*-I	325 — per kg. netto oppure 39% col dazio minimo di lire 195 per kg. netto
09.04-*B*-II-*a*	26 —
09.04-*B*-II-*b*	325 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.05	520— per kg. netto
09.06-*A*-I	227,50 per kg. netto oppure 39% col dazio minimo di lire 208 per kg. netto
09.06-*A*-III	227,50 per kg. netto
09.06-*B*-I	227,50 per kg. netto oppure 39% col dazio minimo di lire 208 per kg. netto
09.06-*B*-III	227,50 per kg. netto
09.07-*A*-II	292,50 per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.07-*B*	292,50 per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*A*-I-*a*	325 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*A*-I-*b*	650 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*A*-I-*c*	1.300 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 260 per kg. netto
09.08-*A*-II-*a*	325 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*A*-II-*b*	650 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*A*-II-*c*	1.300 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 260 per kg. netto
09.08-*B*-I	325 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*B*-II	650 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 227,50 per kg. netto
09.08-*B*-III	1.300 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 260 per kg. netto
09.09-*A*-I	2,60
09.09-*A*-II	2,60
09.09-*A*-III-*a*	2,60
09.09-*A*-III-*b*	2,60
09.09-*B*-I	5,80
09.09-*B*-II	5,80
09.10-*A*-I	5,80
09.10-*A*-II	7,80
09.10-*B*-I	5,80
09.10-*B*-II	7,80
09.10-*C*-I	26 —
09.10-*C*-II	26 —
09.10-*D*-I-*a*	455 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 260 per kg. netto
09.10-*D*-I-*b*	455 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 260 per kg. netto
09.10-*D*-II	455 — per kg. netto oppure 45,50% col dazio minimo di lire 260 per kg. netto
09.10-*E*-I	26 —
09.10-*E*-II	26 —
12.05-*A*	2,60
12.05-*B*-II	5,80
12.06-*A*	2,60
12.06-*B*	2,60
12.07-*A*	2,60
12.07-*B*-I	7,80
12.07-*B*-II-*b*	7,80
12.07-*C*-I	4,50
12.07-*C*-II	4,50
12.07-*C*-III	7,80
12.07-*D*-I-*b*	7,80
12.07-*D*-II-*b*	5,80
12.07-*E*	520 — per kg. netto
12.07-*F*-II	5,80
12.07-*G*-II	5,80
12.07-*H*-II	5,80
12.07-*IJ*-I-*a*	2,60
12.07-*IJ*-I-*b*	7,80
12.07-*IJ*-II-*a*-1	5,80
12.07-*IJ*-II-*a*-2	7,80
12.07-*IJ*-II-*b*-2	5,80
12.07-*K*-I-*a*	2,60
12.07-*K*-I-*c*	5,80
12.07-*K*-II-*b*	2,60
12.07-*K*-II-*c*	7,80
12.07-*K*-II-*d*	5,80
12.08-*B*-II-*b*	2,60
12.08-*C*	5,80
12.08-*D*-I	5,80
ex 16.01-*A*-I	14,30 (1)
ex 16.01-*A*-II	10,40 (1)
ex 16.01-*B*-I	14,30 (2)
ex 16.01-*B*-II	14,30 (2)
16.02-*A*-I	14,30
ex 16.02-*A*-II	14,30 (3)
ex 16.02-*B*-I	14,30 (4)

(1) Non contenenti fegato delle specie bovina o suina.

(2) Non contenenti carni o frattaglie delle specie bovina o suina.

(3) Non contenenti fegato delle specie bovina o suina o di volatili da cortile.

(4) Non contenenti carni o frattaglie di volatili da cortile.

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
ex 16.02-B-II	14,30 (1)
16.03-A-I-a	2,60
16.03-A-I-b	9,70
16.03-A-II	9,70
16.03-B	9,70
16.03-C	14,30
16.04-A-I	17,50
16.04-A-II	16,20
16.04-B-I-a	6,50
16.04-B-I-b	17,50
16.04-B-II	17,50
16.04-C-I-a	19,50
16.04-C-I-b	19,50
16.04-C-I-c	14,30
16.04-C-I-d	13 —
16.04-C-I-e	17,50
16.04-C-II	17,50
16.04-D-I	19,50
16.04-D-II	17,50
16.04-E-I-a-1	19,50
16.04-E-I-a-2	17,50
16.04-E-I-a-3	14,30
16.04-E-I-a-4	17,50
16.04-E-I-b	17,50
16.04-E-II-a-1	19,50
16.04-E-II-a-2	17,50
16.04-E-II-b	17,50
16.05-A-I	10,40
16.05-A-II-a	5,80
16.05-A-II-b	11,70
16.05-B-I-a-1	11,70
16.05-B-I-a-2	7,80
16.05-B-I-b	5,80
16.05-B-II	11,70
18.01-A-II	2,60
18.01-B	14,30
18.02-A-II-a	5,80
18.02-A-II-b	14,30
22.07-A-I-a	6,50
22.07-A-I-b	9,70
22.07-A-II-a-1	6,50
22.07-A-II-a-2	9,70
22.07-A-II-b-1	6,50
22.07-A-II-b-2	9,70
22.07-B-I	9,70
22.07-B-II-a	9,70
22.07-B-II-b	9,70
22.10-A-I	8,40
22.10-A-II	11,70
22.10-B-I	8,40
22.10-B-II	11,70
23.01-A-II-a	14,30
23.01-A-II-b	5,80
23.03	2,60
23.04-A-I	5,20

(1) Non contenenti carni o frattaglie delle specie bovina e suina o di volatili da cortile.

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
23.04-A-II	6,50
23.04-A-III-a	5,20
23.04-A-III-c	3,20
23.04-A-III-e	6,50
23.05-A	18,20
23.06-B-I-a	18,20
23.07-A	6,50
23.07-B-I	8,40 (1)
23.07-B-II	6,50 (1)
27.04-C-II	1,50
27.14-B	1,20
28.38-A-II-b	1 —
38.03-A	7,20
38.19-O-I	2,50
44.03-B-II-b-2-bb-alfa-b'	1,50
44.03-B-II-b-2-bb-beta-b'	2,50
44.04-A-II-a	1,50
44.04-A-II-b	4 —
44.04-B-II-a-1	1 —
44.04-B-II-a-2-aa	1 —
44.04-B-II-a-2-bb	1 —
44.04-B-II-b-1-aa	1 —
44.04-B-II-b-1-bb	2,50
44.04-B-II-b-2-aa	1 —
44.04-B-II-b-2-bb	4,20
44.05-A-II-a	2 —
44.05-B-I-a-3	3,50
44.05-B-I-b	2,50
44.05-B-I-c-2	4,20
44.05-B-II-c-2	3,50
44.05-B-III-c-1-aa-alfa	2,50
44.05-B-III-c-1-bb-alfa	2,50
44.05-B-III-c-1-bb-beta	3,50
44.05-B-III-c-2-bb	4,20
44.05-B-III-c-3-bb	2 —
44.05-B-III-c-3-cc	2 —
44.05-B-III-c-3-dd	2,50
44.05-B-III-c-4	2,50
44.05-B-III-c-5-aa	2 —
44.05-B-III-c-5-cc	4,20
44.08-B-II-b-2	3,50
53.05-B-I-b	1,50
73.12-C-V-b-1	6,50
74.06-B-II-b	2,50
78.01-A	6,50 col dazio minimo di lire 31,50 per kg. netto
79.01-A	6,50 col dazio minimo di lire 22,50 per kg. netto
80.04-B-II-b-1	2,50
84.16-A-I	6 —
84.23-A-I-c-1	7,50
84.23-A-II-b-2-cc-alfa	7,50
84.29-B-I	7,50
84.31-A-I	6 —
84.31-A-II	6 —

(1) Non contenenti cereali nè prodotti compresi nelle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.09, 23.02-A, ex B.

NUMERO DELLA TARIFFA	Dazio sul valore % o specifico per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
84.33-*C*	6 —
84.47-*C*	6 —
85.02-*B*	6,90
85.07-*A*-I	8,60
85.07-*A*-II	14,80
85.07-*B*-I	12 —
85.07-*B*-II	14,80
87.02-*B*-II-*a*-1	11 —
87.04-*C*-I-*c*-1	11 —

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 578.

Proroga dal 1° al 30 giugno 1962, delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527, e 26 gennaio 1962, n. 6;

Visto il decreto presidenziale 29 settembre 1961, n. 1086, che stabilisce la sospensione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1962, n. 45, che varia l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di prorogare l'attuale regime daziario per il frumento importato a reintegro;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogate dal 1° al 30 giugno 1962, le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962, n. 579.

Erezione in ente morale della Fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », con sede in Roma.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 580.

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso, con sede in Olevano Lomellina (Pavia), ad acquistare uno stabile.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società di mutuo soccorso, con sede in Olevano Lomellina (Pavia), viene autorizzata ad acquistare uno stabile, sito nello stesso Comune in via Solferino n. 4, da destinarsi a sistemazione ed ampliamento della sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 581.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Istituto Santa Maria della Porta » detta anche « Istituto Antonio Mele Tarantini », con sede in Lecce.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Istituto Santa Maria della Porta » detta anche « Istituto Antonio Mele Tarantini », con sede in Lecce, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 582.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ad acquistare un'autorimessa.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Giuliano Valieri, di Firenze, una autorimessa avente una superficie utile di mq. 220 circa, sita in Firenze, via Osteria del Guanto ai nn. 5 e 7 rossi, per il ricovero delle autovetture di proprietà dell'Ente, degli amministratori e del personale dipendente.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1961.

Tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, che ripartisce come segue il contingente numerico degli operai permanenti della Marina militare fissato dal decreto legislativo n. 940 sopracitato in 10.000 unità:

Capi operai	n.	700
1ª categoria: specializzati	»	3.300
2ª categoria: qualificati	»	3.800
3ª categoria: comuni	»	1.930
4ª categoria: manovali	»	130
6ª categoria: operaie specializzate . .	»	100
7ª categoria: operaie comuni . . .	»	40
Totale . . .	n.	10.000

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, che approva il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato, ed in particolare l'art. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 103, che fissa in 19.900 unità il contingente dei salariati temporanei dell'Amministrazione della marina militare per l'esercizio 1960-61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1961, che riduce l'anzidetto contingente a 19.892 unità;

Visto il decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1961, registro n. 13 Difesa-Marina, foglio n. 200, che fissa il limite numerico delle assunzioni di operai giornalieri per le esigenze della Marina militare nell'esercizio 1960-61 ai sensi dell'art. 14 della citata legge 27 maggio 1959, n. 324, in 5.200 contratti da stipularsi, per ciascun trimestre di detto esercizio, in non più di 1.300 contratti;

Visto il decreto del Ministro per la difesa-Marina 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1960, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 159, che bandisce il concorso a sessantaquattro posti di operaio temporaneo presso l'Amministrazione della difesa-Marina;

Considerato che il numero degli operai permanenti, temporanei e giornalieri in servizio nella Amministrazione della marina militare al 29 marzo 1961, data di entrata in vigore della citata legge n. 90, calcolato in base al disposto dell'art. 62, terzo comma, della stessa legge, ammontava a 20.677 unità — ivi compresi i cinquantasette vincitori del citato concorso, da nominare permanenti ai sensi del secondo comma dello art. 69 della ripetuta legge n. 90 — e con esclusione di seicentonove operai in servizio alla data stessa, da inquadrare nel personale civile non di ruolo a termine dell'art. 64 della menzionata legge n. 90;

Ravvisata la necessità di procedere, per quanto concerne l'Amministrazione della marina militare, ad incrementare la tabella organica degli operai permanenti, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, sopra richiamato, in quanto il numero di operai da collocare nel ruolo dei permanenti di 20.677 unità risulta superiore a quello complessivo di 10.000 unità, stabilito dall'anzidetto decreto legislativo n. 940;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 29 marzo 1961, in attuazione dello art 62, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la tabella organica degli operai di ruolo della Amministrazione della marina militare, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, è così stabilita:

Capi operai . . .	n.	700
1ª categoria: specializzati . . .	»	5.940
2ª categoria: qualificati . . .	»	10.090
3ª categoria: comuni .	»	3.190
4ª categoria: manovali	»	521
5ª categoria: operaie addette a lavori generici tipicamente femminili	»	236
Totale	n.	20.677

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Registro n. 42 Difesa-Marina, foglio n. 72

(3634)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 13 marzo 1959, con il quale il dott. Franco Camanni è stato nominato, su designazione del Ministero dei lavori pubblici, componente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra per il quadriennio 1959-1963;

Vista la designazione formulata dal Ministero dei lavori pubblici ai fini della sostituzione del dott. Camanni nell'incarico suindicato, con il dott. Giuseppe Colucci;

Visto l'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 4 della legge 24 febbraio 1951, n. 94;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Colucci è nominato componente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Franco Camanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(3695)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.

Variazione, iscrizione e radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, in base alle nuove quote richieste dai fornitori, alla variazione dell'inquadramento di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e 15 dicembre 1960, n. 1545, nonchè all'inquadramento di un nuovo tipo di sigaretta e alla cancellazione di altri;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalle tabelle *B*, *C* ed *E* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, tenuto conto della sostituzione della tabella *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI DI PROVENIENZA C.E.E.

Olandesi:

(Tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali):

Clan, Lit. 9.000 il chilogrammo reale più dazio sul peso reale.

(Tariffa a peso convenzionale per la vendita):

Clan (n. 20 bustine da gr. 50 ciascuna), Lit. 9.000 il chilogrammo convenzionale più dazio sul peso reale (gr. 1.000).

SIGARI DI PROVENIENZA C.E.E.

Olandesi:

Parmant (200 pezzi da gr. 5,5 ciascuno), Lit. 19.000 il chilogrammo convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE DI PROVENIENZA C.E.E.

Olandesi:

Muratti's Ariston, Lit. 18.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Muratti's Ariston Filter, L. 18.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Muratti's Royal Filter, Lit. 18.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Mercedes Filtre, Lit. 18.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Player's N. C. Medium, Lit. 17.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Senior Service, Lit. 17.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Prince de Monaco K.S.F., Lit. 16.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Roxy, Lit. 11.250 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Ritz, Lit. 10.750 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Silky Brand American, Lit. 9.000 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Belghe-Lussemburghesi:

Start King Size Filter, Lit. 14.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Start King Size, Lit 13.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Start, Lit. 11.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Belga, Lit. 11.000 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Tedesche:

Astor Filter, Lit. 18.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Gelbe Sorte. Lit. 17.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Peer Export Filter, Lit. 15.500 il chilogrammo convenzionale più dazio.

SIGARETTE DI PROVENIENZA PAESI TERZI

Svizzere:

Capitol Turmac Filtrex, Lit. 15.750 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Astoria King Size Filtrex (nuova iscrizione) Lit. 15.000 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Art. 2.

I seguenti tipi di sigarette di produzione estera sono radiati dalla tariffa di vendita in Italia:

Svizzere:

Fib Fib filtre.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1962
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 213. — MONACELLI

(3725)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, con il quale sono stati inclusi nella Tabella « A Import », fino al 31 dicembre 1961, i suini vivi e taluni prodotti suinicoli;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 dicembre 1961, n. 322, con il quale le suddette disposizioni sono state prorogate fino al 30 giugno 1962;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, sono prorogate fino al 29 luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1962.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, con il quale sono stati inclusi nella Tabella « B Import », fino al 31 dicembre 1961, i suini vivi e taluni prodotti suinicoli;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Ita-

liana del 30 dicembre 1961, n. 322, con il quale le suddette disposizioni sono state prorogate fino al 30 giugno 1962;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, sono prorogate fino al 29 luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1962.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 140, l'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 139, l'Amministrazione comunale di Biancavilla (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Anela (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di Bidonì (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 41.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 284 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 7 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: D'Alessandro Nicolina, nata a Pisciotta il 5 agosto 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 17 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catania — Intestazione: Lanzafame Angela, nata a Catania il 10 maggio 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 13.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1962

Il direttore generale: GRECO

(3524)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1960, registro n. 1 San., foglio n. 133, con il quale, a termini dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, veniva indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Considerato che alla suddetta data del 5 gennaio 1960 i posti conferibili a termini del citato art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750, risultavano diciassette e che, nella prima fase di attuazione del summenzionato art. 18 venivano messi a concorso soltanto dieci posti;

Considerato altresì che dei suddetti dieci posti sono stati coperti solo cinque;

Ritenuta l'opportunità di dare definitiva applicazione al ripetuto art. 18, sciogliendo in tal modo la riserva ivi contenuta;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità risultano disponibili complessivamente numero diciassette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova (coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui due riservati al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dalla attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, oppure si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, od altra laurea equipollente.

Possono, altresì partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità Legislazione sanitaria;

5) nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

7) lingua straniera lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore della Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 300, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 7 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 229 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1962

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1962
Registro n. 2 San., foglio n. 166.

(3691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 678 in data 27 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1961;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Cacciapuoti dott. Enrico, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale;
Trettenero prof. dott. Mario, primario ostetrico dello Ospedale civile di Piacenza;
Luraschi prof. dott. Carlo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda;
Alberici Anna, ostetrica designata dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonio Addonizio, consigliere di II classe di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 20 giugno 1962

Il medico provinciale: LANZARINI

(3673)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, in data 10 febbraio 1962, numero 233/San. di protocollo, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e l'Amministrazione provinciale di Modena;
Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1962, n. 1808/San., con il quale si provvide alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta Commissione giudicatrice a compimento delle operazioni ad essa affidate;
Ritenuta la legittimità di dette operazioni;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso in cui in premessa:

1. Corsello dott. Antonino . . punti 151,395 su 200
2. Maioli dott. Riccardo . . » 145,692 »
3. Mugnaini dott. Guelfo . . » 134,516 »
4. Orel dott. Lucio . » 124,631 »
5. Magnoni dott. Giulio » 123,156 »

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 18 giugno 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, in pari data, n. 3211 San. con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e la Amministrazione provinciale di Modena;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Corsello Antonino, primo dei candidati idonei del concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e l'Amministrazione provinciale di Modena.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio alle dipendenze del Consorzio predetto, improrogabilmente entro il 16 agosto 1962.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 18 giugno 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(3676)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.